

## **Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844**

Allegato A

### *DISPOSIZIONI ATTUATIVE RIFERITE ALLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente atto si definiscono disposizioni di attuazione dell'art. 3, c.2, lett. d) della L.R. 28/99 ed, in particolare, dell'art. 15 c. 11 bis della D.C.R n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. 347-42514/2003, e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006 a norma del quale "In applicazione dell'art. 3, c. 2 sub d) della l.r. 28/99 smi, il rilascio delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita previste dai commi che precedono, ubicate in tutti i tipi di addensamento commerciale e in tutti i tipi di localizzazione commerciale, è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbane nel rispetto dei principi e dei contenuti degli artt. 18 e 19. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, le modalità operative ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo indicato nel presente comma e nella l.r. 28/99 smi.",

2. Con riferimento ai principi ed obiettivi richiamati al comma precedente vengono definiti i criteri per:

a) l'individuazione dei Comuni interessati, di volta in volta, al meccanismo di determinazione e ripartizione dei fondi derivanti dal pagamento dell'onere aggiuntivo;

b) il calcolo della somma dovuta a titolo di onere aggiuntivo;

c) la ripartizione delle somme a favore dei soggetti individuati come beneficiari;

d) l'individuazione di vincoli di destinazione nell'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari e la fissazione di un termine, al fine di consentirne un utilizzo secondo i principi di legge.

3. Sono inoltre definite le modalità per:

a) integrare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni con la previsione degli adempimenti, strumenti e documentazione occorrenti per la definizione dell'ammontare dell'onere da corrispondere, delle quote di ripartizione, le modalità operative dell'assunzione di impegno e le modalità di pagamento agli aventi diritto e l'indicazione al privato delle relative prescrizioni;

b) definire i rapporti fra Regione e soggetti beneficiari interessati, in relazione all'attribuzione dei fondi, al loro corretto utilizzo, alla loro restituzione nel caso di mancato utilizzo nei tempi stabiliti o di utilizzo improprio.

4. Nel presente atto, per la fase sperimentale di prima attuazione, si disciplinano le disposizioni attuative per il computo dell'onere aggiuntivo dovuto per le autorizzazioni commerciali relative alle sole "grandi strutture di vendita" ubicate nelle "localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate" (L2) e "localizzazioni commerciali extraurbane " (L3), la cui

domanda sia stata presentata dal giorno 23 gennaio 2004, in attuazione delle norme di cui alla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003 che ha modificato la D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999, ed inoltre per le autorizzazioni commerciali relative alle sole "grandi strutture di vendita", ubicate negli addensamenti commerciali storici rilevanti (A1), storico secondari (A2), urbani forti (A3), urbani minori (A4), extraurbani (A5) e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1), la cui domanda sia stata presentata dal giorno 30 marzo 2006, in attuazione delle norme di cui alla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59-10831 che ha modificato la D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347-42514 e la D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414, con esclusione delle localizzazioni commerciali extraurbane (L3) che per effetto della D.C.R. n. 59-10831/06 sono state abrogate.